Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì 9 dicembre 1924** **Numero 286**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

S. M. il Re, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. Renato Besnard, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia.

Roma, addì 6 dicembre 1924.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1955.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1924, n. 1944.

Disposizioni per fornire agli impiegati dello Stato civili e militari alloggi a condizioni favorevoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, riguardante l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma;

Visto il testo unico approvato col R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e successive disposizioni sulle case popolari ed economiche;

Visto l'art. 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, riguardante la capitalizzazione degl'interessi sui mutui edilizi;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, portante nuovi provvedimenti sull'edilizia popolare;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1357, portante provvedimenti per le città di Messina e di Reggio Calabria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, con preferenza per quelli dei gradi minori, alloggi a condizioni favorevoli nelle città capoluoghi di Provincia, si provvederà per mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati statali avente personalità giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni di Stato ai soli effetti fiscali.

L'Istituto predetto avrà sede in Roma e rappresentanza nelle altre città capoluoghi di Provincia dove sia necessario che esso svolga la sua azione.

Art. 2.

L'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, di cui all'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, continuerà ad avere bilancio ed amministrazione propria per tutto quanto è connesso con le costruzioni eseguite, in corso di costruzione o finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

L'Istituto cooperativo predetto funzionerà altresì come sezione dell'Istituto nazionale per la città di Roma di cui all'art. 1 e per lo scopo di cui all'articolo stesso.

L'ordinamento dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma sarà modificato con decreto Reale ai sensi dell'art. 5, 2° capoverso, del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 3.

L'Istituto nazionale di cui all'art. 1 sarà amministrato da un Comitato centrale composto di un presidente, nominato dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, di un rappresentante:

della Cassa depositi e prestiti;

di ognuno dei due Ministeri medesimi e di quello dell'economia nazionale;

di ciascuno degli Enti finanziatori indicati nel successivo art. 4;

del presidente dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, che sarà vice-presidente dell'Istituto nazionale, e

di un ispettore superiore del Genio civile.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale nei capoluoghi di Provincia sarà costituita da un Comitato provinciale con sede presso l'Intendenza di finanza e presieduto dall'intendente e composto da un giudice designato dal presidente del Tribunale, dall'ingegnere capo del Genio civile e del sindaco o di loro delegati.

Art. 4.

La Cassa di risparmio per le Provincie lombarde, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro e il Monte dei Paschi di Siena sono autorizzati a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, le somme occorrenti ad integrare quelle delle quali potrà disporre la Cassa depositi e prestiti per la costruzione delle case di cui all'art. 1 fino a raggiungere, per ora, l'importo complessivo di L. 500,000,000 aumentabili gradualmente con disposizioni da adottarsi per decreto Reale.

Il saggio d'interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti destinerà per l'operazione di cui trattasi, sarà del 4.50 per cento.

Le somme che saranno versate in conto corrente dagli altri Istituti sopra indicati frutteranno un interesse non superiore al 5.25 per cento netto con decorrenza dal giorno dell'invio graduale di esse da farsi su richiesta della Cassa depositi e prestiti, e saranno rimborsate di mano in mano che essa le riscuoterà dall'Istituto mutuatario ai sensi dei seguenti articoli 5 e 11.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti, valendosi delle somme indicate nel precedente art. 4, è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale di cui all'art. 1, per costruzione di case, mutui fino all'ammontare complessivo di L. 500,000,000 come all'art. 4, con ammortamento in 50 anni e al saggio d'interesse che risulterà dalla media tra il 4.50 per cento e gli interessi passivi del conto corrente stabilito dallo stesso articolo 4.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui anzidetti è fissata dal 1° gennaio successivo all'ultimazione delle case, constatata da organi tecnici governativi.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell'articolo 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare.

Art. 6.

I mutui di cui al precedente articolo saranno garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni, non che da ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile dell'affitto.

La concessione e la somministrazione dei mutui sarà fatta dalla Cassa, con le norme del proprio Istituto su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, che approverà i progetti e riconoscerà la regolarità dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall'ufficio tecnico dell'Istituto mutuatario in base agli stati dei lavori.

Art. 7.

La proprietà delle case è dell'Istituto nazionale creato col presente decreto.

Lo Stato concorrerà col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualità di estinzione dei mutui cinquantennali, mediante appositi stanziamenti nel bilancio dei lavori pubblici.

Art. 8.

L'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sarà costituito della rispettiva rata d'interesse, della quota proporzionale per manutenzione e spese generali e della quota occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfitti, svalutazioni e altri oneri imprevisti.

Il canone d'affitto decorrerà dal giorno in cui l'alloggio è dato in concessione all'impiegato e cesserà il giorno in cui l'impiegato trasferito dovrà raggiungere la nuova residenza.

L'ordine di trasferimento dell'impiegato vale di pieno diritto come atto esecutivo di sfratto a tutti gli effetti di legge; e pari effetto avranno le ordinanze di rescissione o fine del contratto nei casi da indicarsi col decreto Reale di cui al successivo art. 15.

Art. 9.

Presso la Cassa depositi e prestiti sarà costituito un fondo per la concessione di un contributo destinato a mitigare le quote di fitto di cui all'art. 8 in proporzione ai maggiori costi delle costruzioni secondo che delibererà il Comitato centrale dell'Istituto nazionale.

Il fondo di cui sopra sarà costituito di un contributo di L. 5,500,000 annue da erogarsi dall'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili e militari dello Stato.

Per diminuire il costo di costruzione potranno essere assegnate a titolo gratuito aree demaniali nelle città ove sia possibile destinarne a tale scopo. In mancanza si procederà all'espropriazione forzata per pubblica utilità con le norme stabilite dalla legge 15 gennaio 1855, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

In relazione agli alloggi che potranno essere assegnati agli impiegati degli Enti finanziatori come all'ultima parte dell'art. 10, alle rispettive quote di affitto non sarà applicato il contributo di cui al presente articolo, quando non trattisi di impiegati dello Stato.

Art. 10.

Le case costruite dall'Istituto nazionale coi mezzi di cui al presente decreto saranno date in affitto agli impiegati dello Stato dando la precedenza a quelli forniti di minore stipendio.

Le case potranno anche essere date in affitto ai pensionati dello Stato, preferibilmente a quelli che, in qualità di impiegati, sono stati inquilini dell'Istituto, nonchè agli impiegati degli Enti finanziatori di cui al precedente art. 4 limitatamente però per questi ultimi ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascun Ente.

Ai pensionati si potranno dare soltanto gli alloggi sfitti per mancanza di impiegati ai quali assegnarli.

Art. 11.

L'Istituto nazionale provvederà:

1° Per gli edifici da esso costruiti:

a) alla riscossione degli affitti delle case di cui al presente decreto;

b) al versamento alla Cassa mutuante delle rate mensili d'interessi afferenti ai mutui concessi;

c) alla sorveglianza tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, nonchè a tutti i compiti tecnici, amministrativi e contabili per assicurare lo svolgimento del programma e la conservazione della proprietà delle case;

2° Per le case costruite dalle cooperative edilizie fuori Roma finanziate direttamente dalla Cassa depositi e prestiti, alla manutenzione straordinaria tutte le volte che ne sia richiesto dalla Commissione di vigilanza indicata nell'art. 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412. All'uopo sarà impiegato il fondo di cui all'art. 16 dello stesso Regio decreto-legge e della costituzione di tale fondo si accerterà, caso per caso, anche l'Istituto nazionale.

Art. 12.

Per le costruzioni in Roma i compiti indicati nel precedente articolo saranno demandati all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, anche come sezione dell'Istituto nazionale.

Art. 13.

Fino a quando l'Istituto nazionale non si troverà in efficienza per modo da poter fronteggiare le spese di amministrazione con le quote comprese nelle pigioni delle case ai termini del precedente art. 8, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare — sui mutui — all'Istituto nazionale la spesa occorrente, in base a nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici.

L'Istituto giustificherà quindi la spesa mediante rendiconto da approvarsi dal Ministero stesso, sentito il proprio ufficio delle case popolari.

Nel periodo precedente alla riscossione dei fitti, l'Istituto dovrà funzionare presso la sede dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati, al quale rimborserà la quota di spese, servendosi di parte delle anticipazioni di cui sopra.

Art. 14.

Dai provvedimenti di cui al presente decreto sono esclusi gli impiegati statali delle città di Messina e di Reggio Calabria, per i quali esistono disposizioni speciali emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908 ed ai quali gli alloggi saranno dati, d'ora innanzi, unicamente in affitto, e sono esclusi anche i ferrovieri per cui esistono pure provvidenze speciali.

Art. 15.

Con decreto Reale su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici sarà provveduto alle norme per la esecuzione del presente decreto. Con le norme stesse saranno stabiliti i tipi di alloggi economici che si dovranno costruire con i finanziamenti di cui al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — SARROCCHI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 43. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1956.

REGIO DECRETO 20 novembre 1924, n. 1945.

Approvazione delle norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944;
Visto il testo unico 30 novembre 1919, n. 2318;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, creato con decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, può, pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni:

1° Acquistare terreni e renderli edificabili;

2° Ricevere le aree o complessi di aree edificatorie ceduti dal Demanio dello Stato a norma dell'art. 7 del suindicato decreto-legge;

3° Costruire od, eccezionalmente, acquistare o rilevare, da altri Enti, case e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, la manutenzione e la loro buona conservazione;

4° Contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale compete al presidente.

L'Istituto può valersi per la consulenza e la rappresentanza e difesa giudiziaria della Regia avvocatura erariale, e per la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili può valersi della facoltà di cui al R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1790, concernente la vigilanza tecnica sulle costruzioni di case popolari ed economiche.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze per la gestione amministrativa e finanziaria, ed è considerato come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Art. 3.

L'Istituto costruirà, o eccezionalmente, acquisterà case di abitazione che abbiano i requisiti di case popolari ed economiche secondo le leggi in vigore.

Salvo casi eccezionali, le case saranno costruite coi sistemi intensivi e col criterio di assicurare la più grande economia di spese e di utilizzare lo spazio, in modo da alloggiare il maggior numero possibile di impiegati.

Sono quindi vietati adattamenti non economici secondo il regolamento interno.

Art. 4.

Gli alloggi saranno dati in affitto mediante contratti a termine rinnovabili. Dovranno essere abitati esclusivamente dal locatore e dalle persone che risultano a suo carico e conviventi.

Chi aspira ad ottenere un alloggio nelle case dell'Istituto nazionale dovrà presentare domanda, a far tempo dal giorno che sarà stabilito dal Comitato centrale.

I richiedenti sono prenotati in appositi registri secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Nessuno potrà ottenere o conservare la iscrizione su tale registro se non possegga i requisiti richiesti per ottenere l'alloggio nelle case dell'Istituto nazionale, oppure se egli o il coniuge sia proprietario di case nel Comune di sua residenza od occupi, a qualsiasi titolo, case di cooperative o di pubblici istituti edilizi.

Art. 5.

Possono ottenere alloggi nelle case dell'Istituto soltanto gli impiegati governativi di ruolo, gli ufficiali in attività di servizio, quelli della Real Casa e del Magistero Mauriziano.

Per gli impiegati degli Enti finanziatori valgono le disposizioni dell'art. 10 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, numero 1944.

Le case possono essere locate ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi di sfitti per mancanza di richieste d'impiegati in attività di servizio.

Art. 6.

Gli alloggi saranno dati in affitto dalle rappresentanze dell'Istituto che stabiliranno la misura del canone in base ai criteri sanciti nell'art. 8 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e secondo le istruzioni che al riguardo verranno date dal Comitato centrale dell'Istituto.

I canoni delle case costruite in una stessa città, in epoche ed a costo diverso, dovranno essere in massima perequati tenendo conto delle loro speciali condizioni.

Art. 7.

Negli affitti dovrà darsi la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio ed aventi famiglia a carico.

Saranno anche titoli di preferenza, a giudizio insindacabile dell'Istituto, le seguenti condizioni:

a) che l'impiegato sia trasferito da altra sede dove abitava già una casa dell'Istituto nazionale, oppure che sia stato trasferito per disposizione di legge da una ad altra sede l'ufficio al quale l'impiegato appartiene;

b) che abbia famiglia più numerosa;

c) che sia privo di alloggio in locazione diretta;

d) che sia iscritto da maggior tempo nel libro delle prenotazioni.

A parità di stipendio e di componenti la famiglia, saranno preferiti gli impiegati che siano stati combattenti e i mutilati di guerra.

Art. 8.

Sarà motivo di anticipata rescissione del contratto:

a) il trasferimento;

b) l'uso irregolare della casa;

c) la destituzione e le volontarie dimissioni dall'impiego, nonchè la morte dell'impiegato.

Se però l'impiegato deceduto lasci la vedova e i figli minorenni, le rappresentanze dell'Istituto, tenute presenti le particolari circostanze del caso, avranno la facoltà di mantenere l'affitto per il tempo necessario a procurarsi l'alloggio e in ogni caso non oltre sei mesi dalla morte dell'impiegato.

La rescissione o la fine del contratto nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) suindicate, saranno dichiarate dal presidente dell'Istituto nazionale o dai presidenti delle rappre-

sentanze con motivate ordinanze, sentiti i rispettivi Comitati.

Le ordinanze valgono come titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Alla riscossione degli affitti si provvede con ritenuta sugli stipendi.

Ove, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non sia possibile o sufficiente, verrà applicata la procedura di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali:

a) il Comitato centrale di amministrazione;

b) la Giunta esecutiva;

c) i Comitati provinciali di rappresentanza.

Le prestazioni dei membri di tali organi sono gratuite e si farà solo luogo al pagamento delle spese sostenute e di studi necessari al loro adempimento.

Art. 11.

Il Comitato centrale di amministrazione è convocato dal presidente e si aduna in Roma.

Di esso farà parte un segretario generale nominato dal Comitato centrale.

Tale nomina dovrà essere comunicata ai Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, per la ratifica.

Al segretario generale non è applicabile l'ultimo comma dell'art. 10.

Il Comitato è chiamato a deliberare:

a) sul regolamento interno;

b) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;

c) sui programmi di costruzione;

d) sull'ordinamento dell'ufficio tecnico e di quello amministrativo sia presso il Comitato centrale, e, occorrendo, presso le rappresentanze provinciali;

e) su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano particolare importanza per l'Istituto;

f) sull'opportunità di avvalersi dell'opera di preesistenti Istituti che abbiano svolto notevole e regolare attività nel campo dell'edilizia popolare.

Art. 12.

La Giunta esecutiva si compone del presidente del Comitato centrale, del vice-presidente, dei rappresentanti la Cassa depositi e prestiti e dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, di un rappresentante degli Enti finanziatori designato dal Comitato centrale e del segretario generale.

Alla Giunta esecutiva spetta di decidere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione in base alle direttive di massima deliberate dal Comitato.

Art. 13.

I Comitati provinciali di rappresentanza saranno costituiti a norma delle prescrizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, man mano che esso potrà estendere la sua azione nei vari capoluoghi.

Ogni Comitato avrà un segretario nominato dall'intendente di finanza fra gli impiegati statali del capoluogo di Provincia.

Art. 14.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre.

Il bilancio preventivo sarà approvato entro dicembre: il conto consuntivo entro marzo.

Il bilancio riepilogherà tutte le entrate e le spese preventivate od accertate nell'esercizio, compresi i conti di costruzioni e comprenderà gli stanziamenti per la riserva patrimoniale, per la riserva di garanzia e per i fondi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' esclusa qualunque spesa od erogazione non direttamente rivolta ai fini del presente decreto.

Art. 15.

Le somme strettamente occorrenti per il servizio giornaliero di cassa, nei limiti da determinarsi col regolamento interno, saranno depositate in conto corrente presso un istituto pubblico di credito. Le disponibilità finanziarie saranno investite in titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato o versate in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 16.

Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell'Istituto è ammesso ricorso alla Giunta del Comitato centrale che deciderà inappellabilmente.

Art. 17.

Un Collegio di revisori di conti composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, avrà il cômpito di esaminare i registri di contabilità e metterli in confronto coi documenti giustificativi facendo presenti le eventuali osservazioni al presidente dell'Istituto nazionale, di rivedere il bilancio consuntivo e di fare la relazione al Comitato centrale.

CAPO II.

Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Art. 18.

L'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, comprende due gestioni:

a) azienda propria;

b) sezione, per Roma, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Saranno tenuti conti e bilanci separati per ciascuna gestione. Ma i servizi amministrativi e tecnici saranno comuni.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cui restano devolute le attribuzioni già spettanti all'assemblea dei delegati, è composto del presidente e di:

a) sei membri elettivi;

b) un funzionario delegato dal Ministero delle finanze;

c) un ingegnere del corpo Reale del Genio civile delegato dal Ministero dei lavori pubblici.

I due membri di diritto di cui alle lettere b) e c) faranno parte del Comitato esecutivo.

Il Collegio dei sindaci è costituito di tre titolari e di due supplenti. Un sindaco titolare e un supplente sono eletti dai soci: un titolare e un supplente sono designati dalla Cassa depositi e prestiti e l'altro sindaco titolare dal Ministero delle finanze.

I consiglieri ed i sindaci elettivi saranno nominati direttamente dai soci con le norme dello statuto.

Per quanto riguarda la rappresentanza dell'Istituto nazionale nella città di Roma, il Comitato dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati è costituito dal presidente e dai consiglieri di nomina governativa.

Art. 20.

Gli articoli 2 e 15 del presente decreto si applicano anche all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma al quale si applicano pure gli ultimi due capoversi dell'art. 8 nei casi di rescissione da stabilirsi dallo statuto.

Art. 21.

All'assegnazione degli appartamenti l'Istituto provvederà:

a) secondo i propri ordinamenti per tutti gli edifici di sua proprietà;

b) secondo gli ordinamenti e le istruzioni dell'Istituto nazionale per le case di proprietà dell'Istituto stesso.

Art. 22.

Entro quattro mesi si provvederà:

a) alla riforma dello statuto dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 2150), al fine di coordinarlo col presente decreto, unificare le graduatorie di prenotazione e provvedere a quanto altro occorre al migliore ordinamento dell'Ente;

b) alla revisione dell'elenco dei soci dell'Istituto, dal quale saranno anche eliminati quanti si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente decreto od abbiano alloggi in edifici di cooperative edilizie costruiti col contributo statale o dell'Istituto delle case popolari, e vi saranno compresi quegli impiegati mutilati di guerra per i quali esista speciale designazione fatta dalla Cassa depositi e prestiti in occasione di mutui già concessi.

Disposizioni generali.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Fino a quando non siano rinnovati i membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma, i sindaci ora in carica resteranno in funzione e l'amministrazione sarà affidata ad una Commissione straordinaria composta del presidente dell'Istituto, di un delegato della Cassa depositi e prestiti e uno del Ministero dei lavori pubblici e dei due consiglieri in carica più anziani dell'Istituto, l'uno della categoria inquilini e l'altro della categoria non inquilini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — SARROCCHI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 44. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1957.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 1947.

Soppressione del posto d'intendente generale dell'Aeronautica di cui alla tabella n. 47 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato di aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 22 giugno 1923, concernente l'ordinamento del Commissariato di aeronautica e il successivo decreto Commissariale che apporta modifiche all'ordinamento del Commissariato predetto;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Commissariale 19 luglio 1924, col quale è stata soppressa l'Intendenza generale dell'aeronautica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di intendente generale dell'Aeronautica di cui alla tabella n. 47, annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è soppresso a datare dal 19 luglio 1924.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 38. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1958.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 1946.

Assegnazione alla Casa degli orfani della gente di mare in Santa Margherita Ligure delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate nel porto di Genova durante il periodo della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 1491 dell'8 ottobre 1916;

Visto il R. decreto-legge n. 1870 del 22 dicembre 1921;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate nel porto di Genova (ai sensi degli articoli 5 e 6 del R. decreto 27 aprile 1915, n. 569, e dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1915, n. 1590) dedotte tutte le spese a carico, saranno consegnate dal Consorzio autonomo del porto di Genova (che le ha in deposito) all'amministrazione della Casa degli orfani della marina mercantile in Santa Margherita Ligure che le impiegherà ai fini di quel pio istituto.

Art. 2.

Per le merci già depositate al Molo Vecchio o che altrimenti si dovevano ritenere in consegna dell'Amministrazione ferroviaria di Stato, restano ferme le disposizioni dell'art. 112 delle tariffe e condizioni pei trasporti (allegato *D* alla legge 27 aprile 1885, n. 3048).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 37. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1959.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1948.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese straordinarie militari nella Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, è istituito il cap. n. 41-*ter* « Somma a disposizione del Governo della Cirenaica per spese straordinarie militari », con lo stanziamento di L. 30,000,000.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze, saranno introdotte le occorrenti variazioni nel bilancio della Cirenaica.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 39. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1960.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1949.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese straordinarie militari nella Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1924-25, è istituito il capitolo 41-*bis* « Somma a disposizione del Governo della Tripolitania per spese straordinarie militari » con lo stanziamento di L. 20,000,000.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nel bilancio della Tripolitania.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 40. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1961.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. **1950.**

Procedura per la riscossione dei crediti la cui liquidazione sia di competenza del Commissariato per i beni dei sudditi ex nemici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 10 aprile 1921, n. 470; 22 dicembre 1921, n. 1962; 10 maggio 1923, n. 1118; 29 giugno 1902, numero 281;

Ritenuto che in virtù dell'art. 13 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 695, cui fece seguito il decreto del Ministro pel tesoro del 25 maggio 1922, alla riscossione dei crediti, che, a norma dei trattati di pace è affidata all'Ufficio di verifica e compensazione, furono estese le disposizioni relative alla esazione delle imposte dirette di cui al R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, e ciò perchè, ove la riscossione contro debitori morosi avesse dovuto effettuarsi mediante le regole del diritto procedurale comune, il conseguente notevole ritardo avrebbe fortemente ostacolato il regolare funzionamento dell'ufficio suddetto;

Ritenuto che uguale ed urgente provvedimento si ravvisa necessario per la riscossione dei crediti che, pur non essendo di competenza dell'Ufficio di verifica e compensazione, devono essere, a norma degli stessi trattati, liquidati a cura del Commissariato per i beni dei sudditi ex nemici ed accreditati nel loro rispettivo ammontare riscosso al conto riparazioni, il quale fine, per necessità d'ordine internazionale, deve essere raggiunto con la massima rapidità possibile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Commissario per i beni dei sudditi ex nemici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione dei crediti dei sudditi ex nemici, la liquidazione dei quali, a norma dei trattati di pace, non sia di competenza dell'Ufficio di verifica e compensazione, ma del Commissariato per i beni dei sudditi ex nemici, saranno applicate le disposizioni attualmente in vigore per le riscossioni delle imposte dirette di cui al testo unico approvato con R. decreto 13 agosto 1922, n. 1146.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno fissate le modalità di coordinamento e di esecuzione.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 41. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1962.**

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. **1951.**

Storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25, per opere stradali in Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 112: « Opere stradali nell'Italia meridionale ed insulare » . . . . + L. 30.000.000

Cap. n. 112 bis: « Opere stradali da classificare nelle Provincie calabresi » . — » 30.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 42. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 ottobre 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Roccasecca (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 12 ottobre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roccasecca, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Una inchiesta, di recente eseguita sull'Amministrazione comunale di Roccasecca, ha accertato il grave disordine degli uffici, l'abbandono dei pubblici servizi, la critica situazione finanziaria dell'Ente; i tributi, per malinteso spirito di popolarità, non vengono riscossi o vengono parzialmente applicati, figurando nei ruoli di esazione per somme di molto inferiori a quelle previste nel bilancio, il cui pareggio è pertanto da anni meramente fittizio, anche per lo stanziamento nella previsione di entrate non realizzabili. Tale sistema ha determinato un rilevante disavanzo di amministrazione.

Irregolarità ed abusi sono stati accertati nella gestione del dazio e del servizio di tesoreria. Risulta, fra l'altro, che i depositi cauzionali, versati spesso solo parzialmente, non sono stati depositati nella cassa comunale e si trovano in parte nelle mani del sindaco.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, questa ha reso giustificazioni insufficienti e non attendibili.

In tali condizioni, poichè nessun affidamento può farsi sulla rappresentanza elettiva per ricondurre la gestione della civica azienda nell'orbita della legalità, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° ottobre ultimo, provvede l'accluso schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccasecca, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giuseppe Scapanò è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª pubblicazione) Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 966 — Data della ricevuta: 13 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Bonucci notaio Vittorio fu Giovanni — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 275 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1924.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 509 — Data della ricevuta: 14 febbraio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Catania — Intestazione della ricevuta: Grassi notaio Giuseppe fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: 1 buono del tesoro quinquennale, 9ª emissione — Ammontare del capitale: L. 2000, con decorrenza 1° ottobre 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 250 — Data della ricevuta: 19 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Quaglio Domenica fu Costantino ved. Cibario — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 70 — Consolidato [illegible]0 % (1902), con decorrenza dal 1° luglio 1922.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data della ricevuta: [illegible]glio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di [illegible] di Como — Intestazione della ricevuta: Bianchi Primo fu [illegible]no per conto della Fabbriceria Parrocchiale di Maccio — [illegible]el debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della ren[illegible] 7 — Consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

[illegible]. ordinale portato dalla ricevuta: 4185 — Data della rice[illegible] giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza [illegible]za di Napoli — Intestazione della ricevuta: Bonucci Gio[illegible]u Giovanni — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 5000 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 811 — Data della ricevuta: 20 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Roma — Intestazione della ricevuta: Acquaroni Guido — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 21 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

(3ª Pubblicazione). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data della ricevuta: 10 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Nobile Celestino fu Aminto, per conto del minore Damiani Luciano di Italo — Titoli del debito pubblico al portatore: 4 — Ammontare della rendita: L. 265 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª Pubblicazione). Elenco n. 12.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data della ricevuta: 26 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: coniugi Maddalena Iuliucci e Nicola Picazio di Nicola — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 189 — Consolidato 3.50 % con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1355 — Data della ricevuta: 25 ottobre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Roma — Intestazione della ricevuta: Banca Italiana di Cauzioni — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 3.50 % con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4114 — Data della ricevuta: 13 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Fontanarosa Raffaela fu Pasquale — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 49 — Consolidato 3.50 % con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data della ricevuta: 7 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Dolza Silvio fu Michele — Titoli del debito pubblico: 2 certificati d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 77 Consolidato 3.50 % con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 % vecchio	937439	Venanzi Feliciano fu Antonio, domiciliato a Scopoli, frazione del comune di Foligno (Perugia), vincolata . . . . L.	10 —
4.50 %	49487	Opera Pia orfanotrofio Andreoli di Lequile (Lecce), amministrata dalla Congregazione di carità . . . . . . »	120 —
Id.	47928	Opera Pia San Francesco di Sales in Lequile (Lecce), amministrata dalla Congregazione di carità . . . . . . »	27 —
Id.	47929	Opera Pia Monte dei poveri in Lequile (Lecce), amministrata dalla Congregazione di carità . . . . »	30 —
3.50 %	789623	Piccaluga Umberto di Giovanni, domiciliato a Casale Monferrato (Alessandria) . . . . »	175 —
Consolidato 5 % vecchio	919884 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascitura da Perrone Enrico fu Domenico, domiciliato in Castigliole d'Asti (Alessandria) . . » per l'usufrutto: Perrone Enrico fu Domenico.	350 —
Certificato provvisorio obbligazioni delle Venezie emesso il 25 novembre 1923 dalla sezione di Regia tesoreria di Trento	7240	Dusatti Giuseppina vedova Benedetti, domiciliata a Rovereto (Borgo Lucco) . . . . (capitale) »	500 —
3.50 %	136719 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Orfanotrofio femminile Marianna De Capoa, in Campobasso, rappresentato dal presidente . . . » per l'usufrutto: Lucia Floriano fu Felice.	210 —
Id.	592178	Orfanotrofio femminile « Contessa Marianna De Capoa » in Campobasso . . . . »	3,640 —
4,50 %	659	Orfanotrofio femminile Contessa De Capoa in Campobasso »	13,065 —
Id.	14899	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
Id.	35786	Orfanotrofio femminile « Contessa Marianna De Capoa », in Campobasso . . . . »	7,377 —
Certificato provvisorio obbligazioni delle Venezie rilasciato il 10 novembre 1923 dalla delegazione del tesoro di Udine.	23915	Zecchin Vittoria fu Luigi, domiciliata a Maniago (Moline) (capitale) . . . . »	3,500 —
3.50 %	4745 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Congregazione di carità di Santeramo Colle (Bari) . . . . » per l'usufrutto: Giuseppe Simone fu Mario.	304.50
Id.	4746 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Spilotros Vitantonio fu Cosimo.	21 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	551586 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . L. per l'usufrutto: Simone Giuseppe fu Mario.	31.50
Id.	556795 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	66.50
Id.	570062 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	59.50
Id.	587366 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	14 —
Id.	602226 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	122.50
Id.	613770 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	119 —
Id.	628882 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	133 —
Id.	596262 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	217 —
Id.	631834 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	119 —
Id.	661636 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	269.50
Id.	705278	Opera Pia Pietà amministrata dalla Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari) . . . . »	3.50
Id.	372483	Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari), vincolata »	178.50
Consolidato 5 %	32150	Orfanotrofio calabrese in Santeramo in Colle (Bari), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	70 —
Id.	32151	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
Id.	52578	Orfanotrofio calabrese amministrato dalla Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari) . . . . . . »	280 —
Id.	79822	Opera Pia orfanotrofio calabrese in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . »	15 —
Id.	79823	Opera Pia legato Tangorra in Santeramo in Colle (Bari) . »	35 —
Id.	115445	Orfanotrofio calabrese in Santeramo (Bari) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	95 —
Id.	115446	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
Id.	115447	Intestata come la precedente . . . . »	250 —
Id.	124519	Intestata come la precedente . . . . »	240 —
Id.	124520	Intestata come la precedente . . . . »	265 —
Id.	124521	Intestata come la precedente . . . . »	10 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	124522	Orfanotrofio calabrese in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . L.	10 —
Id.	152148	Opera Pia orfanotrofio calabrese in Santeramo (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	170 —
Id.	152149	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
Id.	152150	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
Id.	152151	Intestata come la precedente . . . . »	95 —
Id.	152152	Intestata come la precedente . . . . »	490 —
Id.	152153	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
Id.	152154	Intestata come la precedente . . . . »	150 —
Id.	152155	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
Id.	152156	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Id.	152157	Intestata come la precedente . . . . »	120 —
Id.	183265	Orfanotrofio calabrese in Santeramo in Colle (Bari), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	265 —
Id.	183266	Intestata come la precedente . . . . »	220 —
Id.	183267	Intestata come la precedente . . . . »	135 —
Id.	191540	Intestata come la precedente . . . . »	420 —
Id.	199948	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
Id.	216526	Intestata come la precedente . . . . »	20 —
Id.	216527	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
Id.	216528	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
Id.	256593	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
Id.	274522	Intestata come la precedente . . . . »	505 —
Id.	274523	Intestata come la precedente . . . . »	305 —
Id.	274524	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
Id.	293133	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Id.	293134	Intestata come la precedente . . . . »	205 —
Id.	293135	Intestata come la precedente . . . . »	165 —
Id.	8965	Congregazione di carità in Santeramo in Colle (Bari) . . »	260 —
Id.	306730	Orfanotrofio calabrese amministrato dalla Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari) . . . . . »	350 —
Id.	306731	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
Id.	326567	Orfanotrofio calabrese amministrato dalla Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari) . . . . . »	90 —
4.50 %	6418	Opera Pia Pietà in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . »	81 —
Id.	6419	Opera Pia Purgatorio in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	234 —
Id.	6420	Opera Pia Rosario in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	39 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
4.50 %	6436 assegno provvisorio	Opera Pia Pietà in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . . L.	1.46
Id.	6437 assegno provvisorio	Opera Pia Purgatorio in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . »	0.36
Id.	6438 assegno provvisorio	Opera Pia Rosario in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . »	0.06
Consolidato 5 %	108389 assegno provvisorio	Cappella del Purgatorio, in Santeramo (Bari) . . . . »	2.63
Id.	108390 assegno provvisorio	Cappella del Rosario in Santeramo (Bari) . . . . . »	0.49
Id.	108391 assegno provvisorio	Cappella della Pietà in Santeramo (Bari) . . . . . »	2.22
Id.	85815	Mancuso Pietro fu Agostino, domiciliato a Fairmount Ill. (Stati Uniti d'America) . . . . »	90 —
Id.	85816	Mascara Maria fu Benedetto, vedova di Mancuso Agostino, domiciliata a Fairmount Ill. (Stati Uniti d'America) . »	90 —
Certificato provvisorio obbligazioni delle Venezie emesso dalla sezione di Regia tesoreria di Udine	287/4958	Brovedani Francesco fu Domenico, domiciliato a Clauzetto (Udine) . . . . (capitale) »	1,500 —
P. N. 5 %	2766	Muzi o Munzi Vittorio di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma . . . . . . »	100 —
Consolidato 5 %	80529	Rizzo Pasquale fu Gaetano, domiciliato a New York . . »	60 —
3.50 %	637757	Smorto Elvira di Salvatore, moglie di Scopelliti Diego, domiciliata a Reggio Calabria, vincolata . . . . . . »	130 —
Id.	645979	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . »	3.50
Cons 5 %	284547	Bevilacqua Domenico fu Pietro, domiciliato a Udine, vincolata »	1,000 —
Id.	160029 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Lavagnino Maria di Agostino, vedova di Cirelli Natale . . . . » per la proprietà: Cirelli Maria fu Natale, minore, sotto la patria potestà della madre Lavagnino Maria di Agostino, vedova Cirelli, domiciliata a Santa Maria di Lagorara, comune di Maissana (Genova).	135 —
Id.	169568	Manai Salvatore di Efisio, domiciliato a Capraia (Livorno), vincolata . . . . »	20 —
3.50 %	273876	Brucato Giuseppe fu Angelo, domiciliato a Palermo, vincolata »	224 —
Id.	10324	Beneficio parrocchiale di San Mauro in Campo di Pietra, frazione del comune di Salzareda (Treviso) . . . . . »	3.50
Id.	154656	Fabbriceria di San Mauro abate in Campo di Pietra (Treviso), vincolata . . . . »	112 —
Id.	777937	Dutto Genoveffa fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Chiocchia Margherita vedova di Dutto Giuseppe, domiciliata in Busca (Cuneo) . . . . . »	66.50
Id.	503905	Perri Salvatore fu Giuseppe, domiciliato a Cagliari . . . »	1,897 —
Id.	656055	Intestata come la precedente . . . . »	896 —
Cons. 5 %	44968	Intestata come la precedente . . . . »	400 —
Id.	45866	Intestata come la precedente . . . . »	525 —
Id.	138819	Intestata come la precedente . . . . »	200 —

Roma, 31 luglio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	316565	415 —	Costanzo *Eugenia* fu Luigi, moglie di Benedetti Ferruccio, domiciliata a Genova.	Costanzo *Giuseppina-Eugenia* fu Luigi, moglie, ecc., come contro.
3.50 %	17653	45.50	Mezzano *Giuseppa* fu Tomaso, minore, sotto la patria potestà della madre Crovetto Luigia fu Antonio vedova Mezzano, domiciliata a Bogliasco (Genova).	Mezzano *Maria-Giuseppina* fu Tomaso, minore, ecc., come contro.
5 %	142004	315 —	Parisi Carmela fu Matteo, moglie di *De Girolamo Michele,* domiciliata a Sansevero (Foggia), vincolata.	Parisi Carmela fu Matteo, moglie di *Di Girolamo Gerardo-Michele-Luigi,* domiciliata a Sansevero (Foggia), vincolata.
»	312914	590 —	D'Alessio *Raffaele* fu Vincenzo, minore, sotto la tutela di Fresa Giovanni fu Francesco, domiciliato a Nocera Inferiore (Salerno).	D'Alessio *Giuseppe* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
»	110469	200 —	Sottotetti *Rosa* fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Olzano (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Sottotetti *Marina* fu Carlo, vedova di Tononi Serafino, domiciliata a Voghera.	Sottotetti *Maria-Rosa* fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Olzano (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Sottotetti *Maria detta Marina* fu Carlo, ecc., come contro.
»	347414 347413	200 — 1,500 —	Lupano Giovanni-Angelo fu *Pietro,* minore, sotto la patria potestà della madre Battezzati Angela di Pietro, vedova Lupano, domiciliata in Valenza (Alessandria). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Battezzati Angela suddetta.	Lupano Giovanni-Angelo fu *Giovanni,* minore, ecc., come contro.
3.50 % (1902)	2198	3,150 —	Pasquale *Maria* di Antonio, moglie di Orazio Tricarico, domiciliata in Palo del Colle (Bari), vincolata.	Pasquale *Angela-Maria,* moglie, ecc., come contro.
5 %	151716	115 —	Pastore Leonardo, *Rubicondo,* Giovanna, Vito ed Antonio di Michele, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Casamassima (Bari).	Pastore Leonardo, *Rubiconda,* Giovanna, ecc., come contro.
3.50 %	748572	140 —	Mendaia *Elisabetta* di Pasquale, nubile, domiciliata in Sant'Arcangelo (Potenza), vincolata.	Mandaia *Isabella* di Pasquale, nubile, come contro, vincolata.
5 %	61695	175 —	Bianchi *Sidia* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Ancona.	Bianchi *Lidia* di Giovanni, minore, ecc., come contro
3.50 %	316192	140 —	Beraud *Secondino* di Giulio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Oulx (Torino).	Beraud *Giulio-Secondo* di Giulio, minore, eccetera, come contro.
5 %	334188	165 —	Santacroce *Anna* fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrara Antonietta, vedova Santacroce, domiciliata a Napoli.	Santacroce *Elena* fu Raffaele, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	536	Cap. 10,000 —	De Leonardis Anna, *minore, sotto la patria potestà del padre Donato.*	De Leonardis Anna di Donato, *nubile.*
»	537	» 10,000 —	De Leonardis Maria, *minore,* ecc., come la precedente	De Leonardis Maria di Donato, *nubile.*
Buono Tesoro settennale 3ª serie	173	» 500 —	*Raggi Anna-Maria* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre.	*Raggi Anna* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro settennale 8ª serie	174	Cap. 500 —	*Raggi* Osvaldo di Giuseppe, ecc., come la precedente.	*Reggi* Osvaldo di Giuseppe, minore, ecc., come la precedente.
Buono Tesoro quinquennale 4ª emissione	88	» 3,000 —	Butti Fausta di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Colombo Angela, vedova di Butti *Giovanni*.	Butti Fausta fu *Pasquale*, minore, sotto la patria potestà della madre Colombo Angela, vedova di Butti *Pasquale*.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	1043	» 7,500 —	Remaggi *Angelo* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Tavella Elena, vedova Remaggi.	Remaggi *Carlo-Angelo-Mario* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Tavella Elena, vedova Remaggi.
3.50 %	452882	105 —	De Luca *Amelia* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Colle di Bulgheria (Salerno).	De Luca *Emilia* di Giovanni, minore, ecc., come contro.
5 %	58057	100 —	Gavazzo *Rosa*, *Giovannina* e Carolina fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Bousse Giuseppina fu Luigi, vedova di Gavazzo Carlo e moglie in seconde nozze di Repetto Giuseppe, domiciliata a Genova.	Gavazzo *Davina-Rosa*, *Giovanna* e Carolina fu Carlo, minori, ecc., come contro.
3.50 %	755719	1,400 —	Arata *Pietro* fu *Iacopo*, minore, sotto la patria potestà della madre Pozzo Maria o Maria-Giovanna fu Francesco, vedova Arata, e moglie in seconde nozze di Tomaselli Francesco, domiciliato a Genova.	
»	416924	1,879.50	Arata Pietro-Francesco-Luigi fu *Iacopo-Fortunato*, minore, sotto la patria potestà della madre Pozzo Maria-Giovanna fu Francesco, vedova Arata, domiciliata a Genova.	Arata *Pietro-Francesco-Luigi* fu *Fortunato-Giacomo*, vulgo Iacopo, *minore*, ecc., come contro.
»	405833	150.50	Arata Pietro-Francesco-Luigi fu *Iacopo-Fortunato*, minore, sotto la patria potestà della madre Pozzo Maria-Giovanna fu Francesco, domiciliata a Genova.	
»	176796	196 —	Demma Rosina di Bartolomeo moglie di *Mancini* Giuseppe, domiciliato in Termini Imerese (Palermo), vincolata.	Demma Rosina di Bartolomeo, moglie di *Vencini* Giuseppe, ecc., come contro.
	341703	1,350 —	*Robusti* Natalina di Felice, vedova di Zavatarelli Alberto, domiciliata a Sarnato (Piacenza).	*Dabusti* Natalina di Felice vedova, ecc., come contro.
3.50 %	100	224 —	Bianchi *Maria*, Olga e Guido fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Campiglio Giulietta di Severo, vedova Bianchi, domiciliata a Milano.	Bianchi *Mario*, Olga e Guido fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
5 %	337790	105 —	Monza Rosa fu Sebastiano, nubile, domiciliata a Monza (Milano) con usufrutto vitalizio a *Scuratti Adele* fu Vitale, vedova di Monza Sebastiano, domiciliata a Monza.	Monza Rosa fu Sebastiano, nubile, domiciliata a Monza (Milano), con usufrutto vitalizio a *Scurati Angela* fu Vitale, vedova, ecc., come contro.
»	150730	2,500 —	Forciniti *Lucrezia* fu Matteo, minore, sotto la patria potestà della madre Spina Petronilla vedova di Forciniti Matteo, domiciliata a Longobucco (Cosenza).	Forciniti *Teresa-Assunta-Lucrezia* fu Matteo, minore, ecc., come contro.
»	345332	2,500 —	Aspesi Luigi di *Luigi*, domiciliato a Novara, con usufrutto vitalizio ad Aspesi *Luigi* fu *Felice*, domiciliato a Novara.	Aspesi Luigi di *Felice*, domiciliato a Novara, con usufrutto vitalizio ad Aspesi *Felice* fu *Luigi*, domiciliato a Novara.
»	345333	1,150 —	Aspesi Giuseppina di *Luigi*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Novara; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Aspesi Giuseppina di *Felice*, minore, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	345334	100 —	Aspesi Giuseppina di *Luigi*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Novara.	Aspesi Giuseppina di *Felice*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 273

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	127 14	Belgio	115 59
Londra	107 945	Olanda	9 35
Svizzera	446 99	Peso oro	20 02
Spagna	318 50	Pesos carta	8 87
Berlino (marco oro)	5 50	New-York	23 09
Vienna	0 0326	Oro	445 53
Praga	69 85	Belgrado	33 70
Dollaro canadese	23 —	Budapest	0 0317
Romania	11 24		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 54
	3.50 % » (1902)	75 75
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 67
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 19

Bollettino N. 275

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	124 79	Belgio	113 99
Londra	107 978	Olanda	9 325
Svizzera	447 —	Pesos oro	20 17
Spagna	319 12	Pesos carta	8 875
Berlino (marco oro)	5 49	New-York	23 08
Vienna	0 0326	Oro	445 34
Praga	69 50	Romania	11 30
Dollaro canadese	23 05	Belgrado	34 —
Budapest	0 0312		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 80
	3.50 % » (1902)	77 —
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 96
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 10

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli al posto di direttore di sede provinciale dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047, che reca provvedimenti per il credito agrario nelle Calabrie;

Veduto il decreto del Ministro per l'agricoltura in data 23 maggio 1923, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 2 giugno 1923, n. 123, portante norme per il funzionamento dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie;

Veduto il decreto del Ministro per l'agricoltura in data 30 giugno 1923, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 3 agosto 1923, n. 182, che approva il ruolo organico e le norme per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istitut predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli al posto di direttore di sede provinciale dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, con il trattamento giuridico ed economico stabilito nel citato decreto 30 giugno 1923 del Ministro per l'agricoltura.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private) entro il giorno 10 gennaio 1925.

Le domande predette, nelle quali saranno indicati il nome, il cognome, la paternità e la residenza del candidato, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, autenticato come sopra;

c) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato negativo di procedimenti penali pendenti;

e) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha la sua residenza. La firma del sindaco dovrà essere autenticata dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

f) certificato medico di costituzione fisica sana ed esente da difetti che impediscano il perfetto adempimento dei doveri inerenti al posto messo a concorso. La firma del medico sarà autenticata dall'autorità competente;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali conseguita in una Università o in un Istituto superiore del Regno, o copia autentica del diploma medesimo, con il certificato dei punti riportati negli esami speciali e di laurea;

h) ogni altro titolo atto a comprovare la cultura del candidato e la sua attitudine a coprire il posto messo a concorso;

i) eventuali titoli di benemerenze militari e civili.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

I concorrenti impiegati dello Stato che comprovino tale qualità sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo precedente.

Possono inoltre essere ammessi a concorso, anche se privi del titolo indicato alla lettera *g*) dell'articolo precedente, coloro che abbiano prestato servizio da almeno tre anni presso istituti di credito creati con legge speciale o esercenti il credito a favore dell'agricoltura.

Art. 4.

Il posto messo a concorso sarà conferito con decreto Ministeriale su proposta di una Commissione che sarà all'uopo istituita.

Roma, addì 4 dicembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso al « Premio Stambucchi Astronomo » per il biennio 1923-24.

Il « Premio Stambucchi Astronomo » sarà conferito ad una memoria di astronomia scritta in italiano o in latino, di autore italiano, uscita nel biennio al quale il premio si riferisce e dall'autore inviata alla Direzione del Regio osservatorio astronomico di Brera via Brera, n. 28, Milano (1), con esplicita dichiarazione che con essa si intende concorrere al premio in parola. Scadenza 15 gennaio 1925, ore 15.

Sono escluse dal concorso le memorie manoscritte ed inoltre le memorie stampate delle quali gli autori sieno direttori di una Specola governativa.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.